

Impiegati regionali, provinciali, comunali

Enti locali - Trattamento economico maggiorato ex art. 110, comma 3, T.U.E.L. - Compatibilità finanziaria - Rilevanza - Unilaterale riduzione dell'importo concordato - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21877 del 29/07/2025 (Rv. 676064 - 01) In tema di pubblico impiego presso gli enti locali, l'art. 110, comma 3, T.U.E.L., consente eccezionalmente di riconoscere al dirigente un trattamento economico maggiorato rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, in base ad una valutazione di compatibilità con le risorse dell'ente al momento del conferimento dell'incarico, mentre, in assenza di diversa disposizione, deve escludersi che l'Amministrazione possa far valere unilateralmente esigenze sopravvenute per ridurre l'importo concordato, ove la condizione di compatibilità non sia stata espressamente dedotta nel contratto.